

REGOLAMENTO (CE) N. 1449/2001 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2001

che modifica, per quanto concerne le misure in materia strutturale, il regolamento (CEE) n. 1600/92, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti ⁽⁴⁾, definisce le misure di sviluppo rurale che possono beneficiare di un sostegno comunitario e le condizioni per ottenere tale sostegno. Tale regolamento riconosce che, per le regioni ultraperiferiche, possono essere previsti adattamenti o deroghe al fine di tenere conto delle esigenze specifiche di tali regioni.
- (2) L'articolo 299, paragrafo 2, del trattato riconosce d'altronde i vincoli a cui sono soggette le regioni ultraperiferiche, di cui fanno parte le Azzorre e Madera.
- (3) Il regolamento (CEE) n. 1600/92 ⁽⁵⁾ è finalizzato a ovviare agli svantaggi dovuti alla lontananza e all'insularità di tali regioni.
- (4) Le strutture di talune aziende agricole o imprese di trasformazione e di commercializzazione situate nelle regioni in questione presentano gravi carenze e sono soggette a particolari difficoltà. Occorre pertanto poter derogare, per taluni tipi di investimenti, alle disposizioni che limitano o impediscono la concessione di determi-

nati aiuti a carattere strutturale previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999.

- (5) Quanto al sostegno al settore forestale, l'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 ne limita la concessione alle foreste e alle superfici boschive che siano proprietà di privati o di loro associazioni ovvero di comuni o di loro associazioni. Una parte delle foreste e delle superfici boschive situate sul territorio delle regioni in questione appartiene ad autorità pubbliche diverse dai comuni. Occorre pertanto rendere più flessibili le condizioni previste da detto articolo.
- (6) La partecipazione finanziaria della Comunità a tre delle misure di accompagnamento di cui all'articolo 35, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999 può raggiungere, nelle regioni ultraperiferiche l'85 % del costo totale ammissibile. La partecipazione finanziaria della Comunità alle misure agroambientali, quarta misura di accompagnamento, è invece limitata al 75 % nelle zone dell'obiettivo 1 conformemente all'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999. Data l'importanza attribuita all'agroambiente nel quadro dello sviluppo rurale, occorre armonizzare il tasso di partecipazione finanziaria della Comunità per tutte le misure di accompagnamento nelle regioni ultraperiferiche.
- (7) L'articolo 24, paragrafo 2 e l'allegato del regolamento (CE) n. 1257/1999 stabiliscono gli importi annui massimi ammissibili a titolo dell'aiuto agroambientale comunitario. Per tenere conto della situazione ambientale specifica di talune zone di pascolo molto sensibili nelle Azzorre e della salvaguardia del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli, segnatamente i terrazzamenti di Madera, è opportuno prevedere la possibilità, per quanto riguarda alcune misure determinate, di aumentare tali importi fino a raddoppiarli.
- (8) Conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ⁽⁶⁾, ciascun piano, quadro comunitario di sostegno, programma operativo e documento unico di programmazione copre un periodo di sette anni e il periodo di programmazione ha inizio il 1° gennaio 2000. A fini di coerenza e per evitare discriminazioni tra i beneficiari dello stesso programma, le deroghe previste dal presente regolamento

⁽¹⁾ GU C 96 E del 27.2.2001, pag. 275.

⁽²⁾ Parere del 14 giugno 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 139 dell'11.5.2001, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽⁵⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2).

⁽⁶⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1447/2001 (vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

devono potersi applicare, in via eccezionale, all'intero periodo di programmazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1600/92 è modificato come segue:

Alla sezione 1 del titolo IV è inserito il seguente articolo 32:

«Articolo 32

1. In deroga all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999 (*), il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 75 % per gli investimenti volti in particolare ad incentivare la diversificazione, la ristrutturazione o l'orientamento verso l'agricoltura sostenibile nelle aziende di dimensioni economiche molto ridotte, da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (**).

2. In deroga all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 65 % per gli investimenti in imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli provenienti principalmente dalla produzione locale e che rientrano in settori da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999. Per le piccole e medie imprese, il valore totale dell'aiuto è limitato nelle stesse condizioni al 75 % al massimo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2001.

3. La limitazione di cui all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 non si applica alle foreste subtropicali e alle superfici boschive situate sul territorio delle Azzorre e di Madera.

4. In deroga all'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino del regolamento (CE) n. 1257/1999, la partecipazione finanziaria della Comunità alle misure agro-ambientali previste dagli articoli da 22 a 24 di detto regolamento ammonta all'85 %.

5. In deroga all'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1257/1999, gli importi annui massimi ammissibili a titolo dell'aiuto comunitario previsti nell'allegato del presente regolamento possono essere aumentati fino al doppio per quanto riguarda la misura di protezione dei laghi nelle Azzorre e la misura di salvaguardia del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli, in particolare la conservazione dei muretti di pietra di sostegno delle terrazze a Madera.

6. Le misure previste dal presente articolo sono descritte nel quadro dei programmi operativi relativi a tali regioni, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

(*) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

(**) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1447/2001 (GU L 198 del 21.7.2001, pag. 1).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. ROSENGREN